

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione di tutte le opere e le forniture necessarie per la realizzazione dei lavori di regimazione acque bianche fosso Campo Maro ed opere infrastrutturali connesse.

L'anno duemilaventidue (2022) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta

TRA

- Comune di Fiano Romano (Città Metropolitana di Roma Capitale) C.F. 01460220583, Piazza Giacomo Matteotti n. 2 - C.A.P. 00065, tel: +39 0765.4071 – fax: +39 0765.480385, in persona di _____ domiciliato per la carica presso il suddetto indirizzo, nel suo ruolo di _____ *pro tempore*, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente pubblico locale, che in seguito per brevità sarà denominato "Stazione Appaltante"/"Committente";

E

_____ codice fiscale _____ con sede legale a _____ iscritta presso la Camera di Commercio di _____ Codice Fiscale _____ e al n° R.E.A. (____) – _____ come da mandato Rep. n. _____ registrato all'Agenzia delle Entrate di _____ il _____ al n. _____ Serie _____, nella persona del Sig. _____ nato _____, residente a _____, per la carica domiciliato in _____ n° _____, il quale interviene al presente atto nella qualità di _____ di seguito per brevità denominato "Appaltatore"/"Contraente";

PREMESSO CHE

a) con Determina n. _____ in data _____ è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori del lotto n. _____ avente ad oggetto i lavori di _____ per un importo di **Euro** _____, di cui **Euro** _____ per costi per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

b) in data _____, con l'invio della Richiesta d'Offerta agli operatori individuati sull'Albo Fornitori del Comune di Fiano Romano, è stata avviata una procedura negoziata, senza bando, ex art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 del 11 settembre 2020, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

c) nella documentazione di gara, con specifico riferimento al Lotto n. 2, era previsto che l'avvio dei lavori fosse condizionato all'ottenimento dell'autorizzazione sismica e alla disponibilità dei terreni in corso di espropriazione.

d) in seguito allo svolgimento delle operazioni di gara i cui verbali sono conservati agli atti, è stata adottata la proposta di aggiudicazione, che ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata approvata con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. _____ in data _____;

e) con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. _____ in data _____, è stata disposta l'aggiudicazione del Lotto n. _____ ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e

ss.mm.ii., divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 2016 in data _____, a seguito delle verifiche di cui alla successiva lett. f);

f) il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. _____ in data _____;

g) l'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e le polizze richieste stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Capitolato Speciale. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;

h) che è trascorso il periodo di "stand still" e per l'effetto si può procedere alla stipula del contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, dei seguenti lavori _____, come specificamente individuati negli allegati tecnici al presente atto.

2. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con

particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»), nei limiti della sua applicabilità.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento di cui al Lotto n. _____ è il seguente: _____;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: G77B20001860001.

4. [per il Lotto n. 2] L'avvio dei lavori è condizionato all'ottenimento dell'autorizzazione sismica e alla disponibilità dei terreni in corso di espropriazione. Non è previsto un importo contrattuale minimo e il contraente non potrà avanzare alcuna pretesa, ad alcun titolo, nel caso in cui la Committente non desse avvio all'esecuzione di tutti i lavori previsti dal presente contratto per mancato ottenimento delle autorizzazioni o per indisponibilità dei terreni oggetto di espropriazione.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo del presente contratto ammonta a euro _____ (diconsi euro _____), di cui:

a) euro _____ per lavori;

b) euro _____ per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 59, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti

contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, delle condizioni, dei patti, degli obblighi, degli oneri e delle modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
3. È parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____ , all'indirizzo _____ , presso _____ .
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT ____ - ____ - _____ - _____ - _____ acceso _____ presso _____ , ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, alle condizioni, alle modalità o ai soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere

tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni ____ (____) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi e Premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale, in misura giornaliera, pari allo UNO per mille (euro 1 e centesimi 0 ogni mille) dell'ammontare netto contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

3. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.

4. Nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, è

ricosciuto all'Esecutore un premio di accelerazione pari all'1‰ (uno per mille) giornaliero dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale netto dei lavori per ogni giorno di anticipazione nella consegna delle opere rispetto al termine contrattualmente previsto. L'accelerazione deve essere esplicitamente richiesta dalla Stazione Appaltante con comunicazione formale all'esecutore nel corso dei lavori. Solo tale comunicazione rappresenta manifestazione dell'interesse della Stazione Appaltante all'accelerazione dei lavori.

Articolo 7. Sospensioni e proroghe.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi

complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Qualora il contraente, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente disposizione, si rinvia all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Si rinvia a quanto specificamente previsto dagli artt. 63 e ss del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», contenuta all'art. 2 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione.

5. Gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 2, comma 1 (colonna b) della Tabella «A» del Capitolato Speciale d'Appalto, come evidenziato al rigo 20) della tabella «B», contenuta nel medesimo art. 2, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sulla Richiesta d'offerta, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Articolo 10. Revisione del prezzo

1. Trovano applicazione le disposizioni dell'art. 29 del D.L. 27 Gennaio 2022 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Trovano applicazione gli artt. 44, 45 e 46 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 12. Anticipazione, Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 potrà essere erogata all'appaltatore – entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento – l'anticipazione sull'importo

contrattuale prevista dalle norme vigenti pari al 30% dell'importo contrattuale.

2. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattualmente previsti, per ritardi imputabili al beneficiario, l'anticipazione è revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

3. L'erogazione dell'anticipazione è in ogni caso subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della detta garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto, nel corso dei lavori, in funzione del progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

4. L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli seguenti al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 300.000,00 euro (euro trecentomila,00).

5. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.

6. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro sette giorni dall'adozione degli stessi, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.

7. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato.

8. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al quarto comma.

8. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

9. Trova applicazione l'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla Legge n. 238 del 2021.

10. Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni 30 dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento, unitamente ad una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui

liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 12.

11. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni. All'atto della firma, l'esecutore non può iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenute le transazioni di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

12. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 29, comma 2, del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

12. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 103, del D.Lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

13. La cauzione o garanzia fideiussoria di cui al comma precedente deve essere di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.

14. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, il contraente risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

15. Per tutto quanto non previsto dalla presente disposizione, si rinvia agli artt. 28, 29 e 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

16. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui al precedente articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 3.

17. La violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a) del precedente comma 16 costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

18. Le clausole relative all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

19. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta

di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. Si rinvia a quanto previsto dagli artt. 31 e 32 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo.

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, il collaudo finale ha deve aver luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o via PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
- b) in tutti gli altri casi previsti dagli artt. 27 e 57 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- c) ogni altra causa prevista dal presente Contratto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto, in caso di verifica di una delle seguenti condizioni:

- decadenza attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o

dichiarazioni mendaci;

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. Per quanto non espressamente dalla presente disposizione, si rinvia agli artt. 27 e 57 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora in corso d'opera l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve a seguito delle quali l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 54 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1 e della transazione di cui al comma 2, sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. È espressamente esclusa la facoltà di ricorso all'arbitrato.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento e, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente disposizione, si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008,

del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente disposizione, si rinvia al Capo 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia. *(in alternativa: sono in corso di espletamento le richieste delle relative attestazioni e si è in attesa delle*

risultanze con gli effetti di cui al precedente art 15 punto 2 lett d)

2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia, archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero _____, acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. La presenza di impedimenti ai sensi del D.Lgs. legislativo n. 159/2011, anche se noti e/o sopravvenuti successivamente alla stipula è causa di risoluzione del presente contratto.

4. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 20. Subappalto.

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

2. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19.

3. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dalla Legge (art. 105 comma 13 D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii.).

4. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente disposizione, si rinvia al Capo IX del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante _____ numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____ per l'importo di euro _____ pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque dopo dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente

disposizione, si rinvia agli artt. 17 e 18 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti e dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____
agenzia/filiale di _____, come segue:

- a) per danni di esecuzione per un massimale di euro _____ (euro _____), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
- b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro _____ (_____).

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo di cui all'art. 103, comma 9, D.Lgs. 50/2016.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
- a) il Capitolato Speciale d'appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3 (compreso quello relativo agli oneri della sicurezza);

d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia e di assicurazione di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

g) il computo metrico ed il computo metrico estimativo (compreso quello relativo agli oneri della sicurezza);

h) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto;

2. I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso _____.

3. Fanno altresì parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti documenti:

a) _____;

b) _____;

c) _____.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore, e il D.M. 49/2018.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad

annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Bollo totalmente a carico della controparte assolto in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15 bis del DPR 642 del 26/10/1972.

3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo.

4. Ai fini fiscali, si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986.

5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

6. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della ricezione del presente contratto a mezzo PEC da parte dell'Appaltatore, dopo la sottoscrizione dello stesso delle parti.

7. Il presente atto è redatto in forma di **atto pubblico/scrittura privata** e registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.

Il presente atto è approvato dalle parti, che lo sottoscrivono digitalmente, e si compone di n. ____ (_____) fogli, compresi gli allegati, occupando n. ____ (_____) facciate.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Stazione appaltante

.....

(firmato digitalmente)

Per l'Appaltatore

.....

(firmato digitalmente)

Le parti espressamente dichiarano di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto ed ai sensi dell'art. 1341 c.c., di approvare specificamente quelle di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Stazione appaltante

.....

(firmato digitalmente)

Per l'Appaltatore

.....

(firmato digitalmente)